Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2104

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIAMPOLILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2021 (*)

Disposizioni per il divieto della sperimentazione animale

(*) Testo non rivisto dal presentatore

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La validità scientifica della sperimentazione animale è stata negli ultimi anni al centro di una profonda riflessione all'interno della società civile e della comunità accademica. È infatti sempre più evidente come gli studi clinici sull'uomo rappresentino uno strumento insostituibile per testare la validità di farmaci o vaccini, a causa delle sostanziali differenze tra le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e patologiche delle varie specie. Una ricerca del Comitato per il rinnovamento della ricerca medica (MRMC) ha preso in esame dieci modelli animali di malattie umane, constatando come essi non abbiano dato contributi significativi per la salute umana; è stato inoltre verificato come trattamenti rivelatisi efficaci per gli animali presentassero poi scarsa efficacia o eccessivi effetti indesiderabili nei pazienti umani. In effetti, il problema principale è rappresentato dal fatto che i ricercatori tendono a considerare maggiormente rilevanti i fattori che accomunano modelli animali e umani, sottovalutando invece quelli che li differenziano; ulteriore elemento di criticità è rintracciabile nel carattere artificiale della sperimentazione, che modifica profondamente gli organismi delle specie trattate.

Se si indaga soltanto il tema dei vaccini, si rileva come soltanto il 6 per cento dei potenziali vaccini arrivi sul mercato, anche a causa di modelli di sperimentazione che riguardano specie diverse dalla nostra, non predittive per la nostra specie. Come ricordato da un *dossier* dell'associazione LAV (Lega anti vivisezione), circa il 90 per cento delle nuove formulazioni farmaceutiche, che sembrano essere sicure ed efficaci negli animali, falliscono poi negli studi clinici sull'uomo: un esempio fra tutti il vaccino contro l'HIV (virus dell'immunodeficienza umana), la cui ricerca negli ultimi trent'anni rimane infruttuosa, nonostante i molti studi clinici avessero mostrato *test* promettenti sui primati.

È necessario dunque investire e potenziare i metodi scientifici *human-based*, attivandosi a livello globale e nazionale affinché le risorse economiche vengano indirizzate verso tali modelli. Il conservatorismo metodologico, che privilegia i sistemi utilizzati, non è necessariamente la via migliore e la crescita di approcci innovativi dovuti ai divieti sui *test* per i cosmetici lo dimostra.

Anche l'Unione europea, con la direttiva 2010/63/UE, ha previsto il progressivo superamento della sperimentazione animale. *Ad adiuvandum*, è stato avviato l'esame in Commissione affari costituzionali dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa parlamentare che dispongono l'estensione dell'articolo 9 della Costituzione, volta anche al rispetto e alla tutela degli animali.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 dispone il divieto della vivisezione e di tutti gli altri esperimenti sugli animali e, in caso di violazione, l'applicazione dell'articolo 727 del codice penale sul maltrattamento degli animali. L'articolo 2 prevede che gli animali oggetto di sperimentazione siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati in conformità al decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2006.

L'articolo 3 dispone, al comma 1, che le risorse pubbliche impiegate nella sperimentazione sugli animali siano utilizzate al fine di finanziare la ricerca e la sperimentazione di metodologie alternative alla sperimentazione animale e, al comma 2, che entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sia adottato un decreto che provveda ad individuare modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1. L'articolo 4 prevede, al comma 1, che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli studi e le ricerche condotti mediante sperimentazioni sugli animali siano conclusi e, al comma 2, che entro sei mesi dalla medesima data, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisca i criteri e le modalità per la sospensione degli esperimenti sugli animali, autorizzati ai sensi della normativa previgente, nonché per la conclusione degli studi e delle ricerche di cui al comma 1. Infine l'articolo 5 abroga tutte le norme incompatibili con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati.

2. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 727 del codice penale.

Art. 2.

1. Gli animali oggetto di sperimentazione sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2007.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse pubbliche impiegate nella sperimentazione sugli animali sono utilizzate per il finanziamento della ricerca e della sperimentazione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

2. Con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, provvede a individuare modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli studi e le

ricerche condotti mediante sperimentazioni sugli animali devono essere conclusi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la sospensione degli esperimenti sugli animali, autorizzati ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché per la conclusione degli studi e delle ricerche di cui al comma 1.

Art. 5.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

€ 1,00